

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 marzo 2016, n. 1.

Applicazione dell'art. 5, punto 8), allegato A, del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 - Variazione assetto funzionale impianto distribuzione carburanti.

Com'è noto, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, con il D.A. 12 giugno 2003, n. 45 e s.m.i. sono state emanate disposizioni inerenti il "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia".

Nello specifico, l'art. 5, punto 8), dell'allegato A del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 prevede il rilascio ai soggetti titolari di concessione di impianti di distribuzione carburanti, di apposita autorizzazione per modifiche che comportano "aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi, nonché aumento del numero dei distributori".

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al citato punto 8) è, in ogni caso, subordinato sia all'acquisizione preliminare della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, rilasciata dall'ente titolare dell'asse viario su cui insiste l'impianto, sia il successivo collaudo delle opere di modifica ad opera di una apposita commissione.

A maggior chiarimento, si specifica che il sopracitato art. 6 della legge regionale n. 97/82 dispone che:

"La nuova concessione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l'autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- impianto che insiste in zone classificate "centri storici" dagli strumenti urbanistici;
- impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana;
- impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;
- impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione."

Nel merito, giova evidenziare che talune istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione in argomento, pur rientrando nella casistica di cui al citato art. 5, sostanzialmente riguardano la sostituzione dei serbatoi esistenti con altri serbatoi, anche di maggiore capacità e quindi in numero inferiore di quelli esistenti, che, in ogni caso, non comportano l'aumento della capacità massima complessiva dell'impianto già in esercizio.

Orbene, per le motivazioni espresse, questa tipologia di intervento non configura, nei fatti, un reale "potenziamento" dell'impianto che, con le attuali procedure comporta sicuramente un aggravio dell'iter amministrativo.

Pertanto, in ordine alla succitata normativa, al fine di introdurre elementi di semplificazione si ritiene che, nella fattispecie in cui la capacità massima complessiva dell'impianto già in esercizio sia mantenuta o diminuita, l'autorizzazione in argomento possa essere rilasciata escludendo l'acquisizione della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, nonché il successivo collaudo delle opere di modifica da parte della commissione di cui al

medesimo art. 5, fermo restando, in ogni caso, le verifiche previste dalla vigente normativa ad opera del Comando dei Vigili del fuoco e dell'Ufficio delle dogane territorialmente competenti.

L'Assessore: LO BELLO

(2016.10.633)087

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 14 marzo 2016, n. 7.

Armonizzazione dei sistemi contabili - D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: Riaccertamento ordinario dei residui.

AGLI ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE
 AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI E GLI ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE
 e, p.c., AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
 AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
 AI DIPARTIMENTI REGIONALI
 ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Secondo l' "Armonizzazione contabile" introdotta con il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Decreto"), prima di adottare il rendiconto generale gli enti devono effettuare il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre dell'esercizio concluso: tale attività deve essere espletata in ossequio al principio della competenza finanziaria così detta "potenziata", che costituisce innovazione fondamentale della riforma contabile.

Per l'anno 2014, ai fini del relativo rendiconto generale, gli enti hanno effettuato la ricognizione dei residui secondo il previgente principio della competenza finanziaria di cui al "Testo coordinato"; hanno, altresì, approvato il documento consuntivo per l'anno 2014 e quindi operato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'art. 3 del Decreto, imputando gli effetti di quest'ultimo all'esercizio finanziario 2015 alla data convenzionale dell'1 gennaio 2015.

Tali procedure sono state considerate nella circolare di questa Amministrazione n. 10 del 25 marzo 2015 ed, in particolare, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3. A partire dall'esercizio finanziario 2016, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, si applica a regime la disciplina del riaccertamento ordinario dei residui di cui al comma 4 dell'art. 3 del "Decreto" e pertanto gli enti dovranno fare riferimento alla presente.

Si richiama innanzitutto il Principio contabile generale n. 16 dell'allegato n. 1 del Decreto, relativo alla competenza finanziaria, così detta "potenziata", per il quale gli accertamenti e gli impegni si registrano nel momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e si imputano all'esercizio in cui la stessa obbligazione viene a scadere, cioè risulta esigibile.

In aderenza a detto principio, il riaccertamento ordinario dei residui è svolto con cadenza annuale ed ha lo scopo di verificare, ai fini del rendiconto, le ragioni del mantenimento dei residui; ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Decreto:

- sono conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate entro la fine dell'esercizio;